

**Statuto dell'Associazione di Volontariato**  
**"Sentieri solidali"**

**Art. 1**  
**Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "Sentieri solidali" di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Oulx. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

**Art. 2**  
**Scopi e finalità**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
  - prestare accoglienza, assistenza e sostegno alle persone migranti in transito verso i valichi alpini della Val di Susa, garantendo la loro sicurezza, salvaguardia ed incolumità nonché la tutela dei diritti fondamentali;
  - prevenire e contrastare situazioni di sfruttamento, violenza, discriminazione e altre violazioni dei diritti umani;
  - promuovere il rispetto dei diritti umani, della dignità della persona, della non discriminazione, della pace, della solidarietà e della convivenza interculturale;
  - promuovere la conoscenza del fenomeno migratorio e delle realtà di frontiera, favorendo la sensibilizzazione della collettività e lo sviluppo della cittadinanza attiva, della cultura del volontariato e della solidarietà sociale.

**Art. 3**  
**Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:



- gh (M) 0 A B \* d h j k l m n o p q r s t u v w x y z
- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;
  - lettera c): prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - lettera q): alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere:

- attività di supporto, accoglienza, ascolto, accompagnamento ed orientamento delle persone migranti fornendo informazioni sui servizi sociosanitari, assistenziali, amministrativi e di trasporto presenti sul territorio;
- attività di assistenza e sostegno materiale mediante la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità, alimenti, vestiario, calzature, materiale per l'infanzia e altri ausili destinati alle persone assistite;
- organizzazione e gestione di servizi di alloggio e accoglienza temporanea presso spazi e strutture appositamente adibite e di supporto logistico, finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali delle persone accolte;
- attività di prevenzione, informazione salvavita e sensibilizzazione rivolta alle persone migranti sui rischi connessi all'ambiente montano, anche mediante la distribuzione di materiali e dispositivi idonei alla tutela della salute e della sicurezza delle persone, in collaborazione con operatori sanitari e altri soggetti competenti;
- attività di informazione, orientamento e accompagnamento finalizzate alla conoscenza e all'esercizio dei diritti delle persone migranti e delle procedure amministrative e di protezione internazionale, mediante il raccordo e la collaborazione con professionisti, enti e organizzazioni competenti in materia legale;
- attività di supporto sociale, sanitario e psicologico in collaborazione con enti e organizzazioni competenti in materia sociale e sanitaria;



- organizzazione di attività educative, ricreative, culturali e di socializzazione rivolte alle persone accolte;
- raccolta, documentazione, studio e monitoraggio dei fenomeni migratori e delle condizioni umanitarie nell'area di frontiera;
- organizzazione e partecipazione ad incontri, convegni e seminari, nonché ad iniziative culturali, informative e di sensibilizzazione sui temi dell'immigrazione, dei diritti umani, della solidarietà, dell'inclusione sociale e delle realtà di frontiera;
- incontri educativi/informativi presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per raccontare la realtà della frontiera e delle persone migranti;
- collaborazione con enti pubblici, enti del Terzo Settore, enti religiosi, organizzazioni nazionali e internazionali, reti associative e altri soggetti che perseguono finalità coerenti con quelle dell'Associazione;
- promozione della partecipazione civica e del volontariato, anche attraverso la formazione dei volontari e l'organizzazione di attività di rete;
- promozione, organizzazione o partecipazione a manifestazioni, iniziative pubbliche, commemorazioni, campagne di sensibilizzazione, eventi culturali e attività di rete coerenti con le proprie finalità istituzionali.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### Art. 4

#### Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
  - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:



- a. quote associative e contributi degli aderenti;  
b. contributi pubblici e privati;  
c. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;  
d. rendite patrimoniali;  
e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);  
f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;  
g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.



4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
  - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Avverso la deliberazione di esclusione, il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea delibera in via definitiva nella prima riunione utile.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
- I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
  - I soci sono obbligati:
    - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
    - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;



- d. l'Organo di controllo; (se istituito)  
e. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se istituito)  
f. il Collegio dei Probiviri. (se istituito)

#### Art. 9

#### Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le deliberazioni assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 10

#### Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;



1. d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone il compenso; (se previsto) *EW*
- e. nomina e revoca l'organo di controllo stabilendone il compenso; (se previsto)
- f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delibera sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di esclusione dei soci;
- o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### Art. 11

##### Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci più uno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### Art. 12

##### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti fra i soci che risultino iscritti all'Associazione da almeno un anno continuativo. Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

1. Non possono essere eletti o permanere in carica quali componenti del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione, anche in conseguenza dell'esercizio di cariche direttive presso associazioni, enti o organizzazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione e operino nel medesimo ambito territoriale.
2. Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che, nell'Assemblea ordinaria elettiva, abbiano conseguito un numero di voti pari almeno al 10% dei soci presenti e



MP  
A  
rappresentati aventi diritto di voto. Tra questi risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino alla copertura dei posti disponibili.

4. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegendo Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;  
b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;  
d. delibera sull'esclusione dei soci dandone comunicazione all'Assemblea alla prima riunione utile;

e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;  
f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

g. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

i. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

j. nomina il Comitato dei Garanti.

k. istituisce le Commissioni tecniche.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 (quattro) volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

14. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.

15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.
17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



#### Art. 14 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
  2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
  3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  4. L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.
- I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.
5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.



Art. 17

Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti ha funzioni consultive e di vigilanza etica, è composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra persone di riconosciuta competenza e indipendenza, anche esterne all'Associazione.
2. Il Comitato dei Garanti non ha poteri deliberativi. Esso esprime pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea in merito alla coerenza delle attività associative con i principi ispiratori, le finalità istituzionali e le disposizioni del presente Statuto. Il Comitato può anche esprimere pareri di propria iniziativa, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali profili di incompatibilità o criticità.
3. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati. Non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Am 16 24 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

### Commissioni tecniche

1. Il Consiglio direttivo può istituire Commissioni di lavoro interne, a cui possono partecipare esperti soci e non soci.
2. Le Commissioni lavorano su specifici temi di interesse dell'Associazione e relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo.
3. I referenti delle Commissioni possono, se invitati, partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

### Art. 19

#### Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.



### Art. 20

#### Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno  $\frac{1}{4}$  (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### Art. 21

#### Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Am 16 24 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fiorini  
Babbaris

Daniela Baroni

Elisabetta Baroni  
Piero Baroni  
Daniel Baroni

Walter Baroni  
Piero Baroni

omocron

Libiana G. Baroni  
Gabriella Baroni

Cina (orecchini)

Mario Baroni

Sofia Baroni

Renzo Baroni

Mario Lucio Baroni

Roberto Baroni

Antonina Paparella  
Roberto Paparella

Antonio

Roberto  
Gennaro  
Gennaro

Roberto  
Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

